

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/A

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che in data 7 giugno 2004 è stata presentata istanza di conciliazione, a cura di:

1) Parte:

Sig. Okolie Christian Charlibe

– Oggetto:

Con delibera del 16.1.2004, la Commissione Tesseramenti dichiarava la impossibilità giuridica per l'istante, di conseguire il tesseramento a favore dell'Ascoli Calcio 1898 posto che il visto di esecutività al contratto economico stipulato, non poteva essere rilasciato per carenza dei requisiti richiesti per il tesseramento di calciatori extracomunitari; la pronuncia, impugnata davanti alla C.A.F., confermava l'infondatezza della domanda.

– Pretese:

Annullamento della decisione della Commissione d'Appello Federale e dichiarazione della validità del contratto economico.

2) Parte:

Salernitana Sport S.p.A.

– Oggetto:

Il Collegio Arbitrale della L.N.P., adito dal calciatore R. Matias Veron per la mancata partecipazione alle sedute di allenamento della squadra, emetteva il relativo lodo di accoglimento della richiesta di reintegro e di risarcimento del danno formulate dal calciatore.

– Pretese:

Dichiarazione di nullità della delibera del Collegio Arbitrale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro